

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)77

Vol. 1980/0027

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

NEGOZIATI DI ADESIONE DELLA SPAGNA

Quinta RELAZIONE
sull'esame del diritto comunitario derivato

—
Atti della CEE relativi al settore del
REGIME TRIBUTARIO

—
(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

I.

Proseguendo l'esame sistematico del diritto comunitario derivato avviato con la delegazione spagnola conformemente al mandato conferitole dal Consiglio a tal fine, la Commissione ha proceduto all'esame di tutti gli atti di portata generale emanati dalle istituzioni della CEE in vigore al 1° ottobre 1979, nel settore del REGIME TRIBUTARIO.

D'altro lato, la delegazione spagnola è stata informata di tutti gli atti emanati dal Consiglio o dalla Commissione nel settore del regime tributario che non hanno portata giuridica vincolante (quali le risoluzioni o le raccomandazioni) ma che presentano un interesse per lo sviluppo dell'armonizzazione fiscale.

Fatte salve le osservazioni esposte qui di seguito, i risultati di questo esame sono illustrati nei due allegati acclusi alla presente relazione:

- L'ALLEGATO I contiene l'elenco degli atti che non richiedono alcun adeguamento tecnico (a prescindere da un eventuale differimento della loro applicazione o della loro messa in atto nel quadro del periodo di transizione e fatti salvi eventuali problemi specifici che alcuni di essi potrebbero creare e che sono esposti qui di seguito).
- L'ALLEGATO II elenca gli adeguamenti tecnici necessari per taluni atti nella prospettiva dell'adesione della Spagna, nonché l'enunciato di detti adeguamenti.

II.

Dall'esame degli atti relativi al settore in oggetto emergono le seguenti osservazioni;

.../...

1. Basandosi sul principio secondo il quale la Spagna dovrà adeguarsi sin dall'adesione alle realizzazioni comunitarie e pertanto aver istituito sin da allora il regime comune di imposta sul valore aggiunto, la Commissione ha ritenuto di dover escludere dal presente esame la direttiva CEE/68/221 del Consiglio, del 30 aprile 1968, che istituisce un metodo comune per il calcolo delle aliquote medie prescritte dall'articolo 97 del trattato di Roma (GU 115 del 18.5.1968, pag. 14). Questa direttiva, infatti, sarebbe applicabile soltanto in caso di concessione di una proroga nel quadro del negoziato per l'introduzione del regime comune IVA in Spagna.

L'esame di questa direttiva e gli eventuali adeguamenti necessari verranno effettuati, se del caso, ad una data successiva.

2. L'attuazione, da parte della Spagna, degli atti di diritto tributario è causa di problemi che riguardano il loro campo di applicazione territoriale:

- la delegazione spagnola ha nuovamente enunciato il problema generale dell'applicazione integrale o parziale del trattato alle Isole Canarie per quanto riguarda il regime tributario. Qualora il trattato si applicasse ai territori suddetti, la delegazione spagnola si è riservata la possibilità di chiedere alcune deroghe parziali, volte ad escludere i territori in parola dall'applicazione di talune direttive in materia fiscale;
- la delegazione spagnola si è riservata altresì la possibilità di chiedere l'esclusione di altri territori (CEUTA e MELILLA) dal campo di applicazione di talune direttive.

Poiché si tratta di problemi di fondo, da affrontare nel quadro dei negoziati, gli adeguamenti tecnici cui siffatte esclusioni dovranno dare adito verranno formulati, se del caso, soltanto in funzione del risultato del negoziato in merito. Le direttive in causa sono state classificate provvisoriamente all'allegato I.

3. Inoltre, la delegazione spagnola ha ricordato l'intenzione di chiedere proroghe tanto per l'istituzione del regime comune IVA quanto per talune disposizioni ad hoc della sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977 (77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

Infine, la delegazione spagnola si è riservata la possibilità di chiedere una proroga per applicare le disposizioni delle direttive del Consiglio 72/464/CEE, del 19 dicembre 1972, e 77/805/CEE, del 19 dicembre 1977, relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.

Queste direttive sono state classificate momentaneamente all'allegato I. Gli eventuali adeguamenti tecnici cui siffatte deroghe potrebbero dar luogo saranno determinanti soltanto in funzione del risultato del negoziato in merito.

ELENCO DEGLI ATTI ESAMINATI
NEL SETTORE DEL REGIME TRIBUTARIO
CHE NON RICHIEDONO ADEGUAMENTI TECNICI

I. ATTI COGENTI

A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1. Prima direttiva del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (67/227/CEE).
(G.U. n. 71 del 14.4.67, pag. 1301)
2. Seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - struttura e modalità di applicazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto (67/228/CEE).
(G.U. n. 71 del 14.4.67, pag. 1303)
3. Terza direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1969, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri (69/463/CEE).
(G.U. L 320 del 20.12.69, pag. 34)
4. Quarta direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (71/401/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - introduzione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.
(GU L 283 del 24.12.71, pag. 41)
5. Quinta direttiva del Consiglio del 4 luglio 1972 (72/250/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - introduzione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.
(GU L 162 del 18.7.72, pag. 18)
6. Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977 (77/388/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. (1)
(GU L 145 del 13.6.77, pag. 1)
7. Nona direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1978, (78/583/CEE), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(GU L 194 del 19.7.78, pag. 16)

.../...

(1) Fatto salvo il risultato dei negoziati.

B. ACCISE/TABACCHI

1. Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (72/464/CEE).
(G.U. L 303 del 31.12.72, pag. 1)
2. Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1974, che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (74/318/CEE).
(G.U. L 180 del 30.7.74, pag. 30)
3. Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975, che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (75/786/CEE).
(G.U. L 330 del 24.12.75, pag. 51)
4. Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, (76/911/CEE), che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.
(GU L 354 del 24.12.76, pag. 33)
5. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (77/805/CEE), che modifica la direttiva 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati. (1)
(GU L 338 del 28.12.77, pag. 22)
6. Seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1978, (79/32/CEE), relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.
(GU L 10 del 16.1.79, pag. 8)

C. FRANCHIGIE FISCALI - VIAGGIATORI

1. Prima direttiva del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (69/169/CEE).
(G.U. L 133 del 4.6.69, pag. 6)
2. Seconda direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1972, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili nel traffico internazionale di viaggiatori (72/230/CEE).
(G.U. L 139 del 17.6.72, pag. 28)

.../...

(1) Fatto salvo il risultato dei negoziati

3. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, (77/800/CEE), relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori. (GU L 336 del 27.12.77, pag. 21)
4. Terza direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1032/CEE), relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori. (GU L 366 del 28.12.78, pag. 28)
5. Quarta direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1033/CEE), che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori. (GU L 366 del 28.12.78, pag. 31)

D. FRANCHIGIE FISCALI - PICCOLE SPEDIZIONI

1. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità (74/651/CEE). (G.U. L 354 del 30.12.74, pag. 57)
2. Seconda direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1034/CEE), che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità. (GU L 366 del 28.12.78, pag. 33)
3. Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1978, (78/1035/CEE), relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi. (GU L 366 del 28.12.78, pag. 34)

II. ALTRI ATTI

1. Risoluzione del Consiglio del 9 dicembre 1969, in materia di imposte sulla cifra d'affari.
(GU C 163 del 23.12.69, pag. 1)
2. Risoluzione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alle imposte sul consumo dei tabacchi manifatturati diverse dalle imposte sulla cifra d'affari.
(GU C 50 del 28.4.70, pag. 1)
3. Risoluzione del Consiglio del 10 febbraio 1975, relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale.
(GU C 35 del 14.2.75, pag. 1)
4. Raccomandazione della Commissione del 5 dicembre 1975, (76/2/CEE), relativa alla tassazione dei vini.
(GU L 2 del 7.1.76, pag. 13)

ATTI INERENTI AL REGIME TRIBUTARIO
CHE RICHIEDONO ADEGUAMENTI TECNICI

- A. Adeguamento di carattere permanente il cui enunciato può essere indicato nell'atto di adesione della Spagna (cfr. elenco di cui all'articolo 29, ed allegato I dell'atto di adesione del 1972)

Gli atti sottoelencati richiedono rispettivamente i seguenti adeguamenti:

1. Direttiva n. 69/335 del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.
(GU L 249 del 3.10.69, pag. 25)

Modificata da:

- a) Atto di adesione del 22 gennaio 1972 (allegato I, cap.VI, punto 1).
- b) Direttiva n. 73/79 del Consiglio, del 9 aprile 1973, che modifica il campo di applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti prevista, in favore di talune operazioni di ristrutturazione di società, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.
(GU L 103 del 18.4.73, pag. 13)
- c) Direttiva n. 73/80 del Consiglio, del 9 aprile 1973, che fissa le aliquote comuni dell'imposta sui conferimenti.
(GU L 103 del 18.4.73, pag. 15)
- d) Direttiva n. 74/553 del Consiglio, del 7 novembre 1974, che modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 69/335 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali.
(GU L 303 del 13.11.74, pag. 9)
- /e) Atto di adesione della Grecia del 28 maggio 1979 (allegato I, cap. VI, punto 1) /

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si aggiungono rispettivamente:

- nell'intestazione: l'indicazione delle società di diritto "spagnolo";
- al primo trattino: "Sociedad Anònima";
- al secondo trattino: "Sociedad Comanditaria por Acciones";
- al terzo trattino: "Sociedad de responsabilidad limitada".

2. Direttiva n. 77/799 del Consiglio del 19 dicembre 1977,
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette.
(GU L 336 del 27.12.77, pag. 15)

Modificata da:

/ Atto di adesione della Grecia del 28 maggio 1979 (allegato I,
cap. VI, punto 2 /

- All'articolo 1, paragrafo 3, si aggiunge quanto segue:

"in Spagna:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre el Patrimonio Neto".

- All'articolo 1, paragrafo 5, si aggiunge quanto segue:

"in Spagna:

El Ministro de Hacienda oppure un rappresentante autorizzato".

- B. Adeguamenti di carattere permanente da stabilire successivamente mediante
atti delle istituzioni delle Comunità), in conformità degli orientamenti
indicati nell'atto di adesione della Spagna (cfr. elenco di cui all'arti-
colo 30, e allegato II, dell'atto di adesione del 1972)

NULLA